

Anno 8 - Numero 61 - Aprile 1993 - Mensile - Sped. Abb. Post. gr. III 70%

CORSO DI AGGIORNAMENTO  
SULLE TECNICHE DI INDAGINE  
"GIOVANNI FALCONE"

VOLUME II

INDAGINI  
E DIBATTIMENTO

C.S.M.

61

*Finito di stampare nel mese di aprile 1993  
presso la International Publishing Enterprises S.r.l.*

**QUADERNI DEL  
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA**

*Anno 1993, Numero 61*

Pubblicazione interna per l'Ordine Giudiziario  
curata dall'ufficio Studi e Documentazione.

CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLE TECNICHE DI INDAGINE "GIOVANNI FALCONE"  
VOLUME II - INDAGINI E DIBATTIMENTI

Scritte per copertina

## LA GESTIONE COMPLESSIVA DELLE INDAGINI IN FUNZIONE DEL DIBATTIMENTO: PROBLEMATICHE CONNESSE AI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

*Relatore:*

dott. Paolo BORSELLINO

*procuratore aggiunto della Repubblica  
presso il Tribunale di Palermo*

Il trascorso decennio può legittimamente essere indicato come il periodo storico di maggior fioritura dei collaboratori di giustizia, comunemente definiti *pentiti* in materia di indagini concernenti la criminalità organizzata di tipo mafioso.

Tale affermazione non necessita di particolari dimostrazioni. Basta ricordare che trattasi dell'epoca di celebrazione dei grandi processi di mafia, in gran parte fondati sulle dichiarazioni dei *pentiti*, i cui nomi e le cui vicende sono divenuti di pubblico dominio in forza dell'ampio risalto loro dato dalla stampa nazionale ed internazionale.

Secondo autorevolissima opinione, anche recentemente ribadita, trattasi di una stagione ormai tramontata, sicchè nell'immediato futuro le indagini sulla criminalità mafiosa non usufruiranno più di tale preziosissimo apporto, l'unico in grado di consentire una soddisfacente lettura *dall'interno* delle organizzazioni criminali e permettere adeguata comprensione e proficuo sfruttamento delle altre fonti di prova, acquisiti e raccogliibili, per altro, in gran parte, proprio in forza della collaborazione ottenuta.

L'inaridirsi del fenomeno del pentitismo è, secondo questa opinione, precipuamente cagionato dalla perdurante incapacità dello Stato (o, più malignamente, dalla mancanza di seria volontà dello Stato) di incoraggiare il manifestarsi delle volontà di collaborazione, assumendosi il gravoso onere di tutelarla e di gratificare i collaboranti di effetti giuridici favorevoli, commisurati al loro apporto allo sviluppo delle indagini.

L'opinione su riportata non è condivisibile o lo è solo in parte.

L'esperienza giudiziaria da me personalmente vissuta, anche recentemente, mi induce a credere che il fenomeno dei *collaboratori* è ben lungi dall'aver concluso la sua stagione e che, invece, nonostante imperdonabili carenze normative ed amministrative, le Autorità inquirenti debbono continuare ad assumersi, con la prospettiva di ancor ottimi risultati, l'onere di una ricerca costante ed incessante di tali fonti di prova, tuttora largamente attivabili, perchè in caso contrario enormi potenzialità investigative rimarrebbero relegate in tale stato, agevolando il tentativo, effettivamente esistente, delle organizzazioni criminali di consolidare del tutto, dopo le paurose breccie aperte in passato, il già impenetrabile muro dell'omertà.

In realtà, il fenomeno della collaborazione, in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso, ha trovato la sua origine in due principali cause, ben diverse da quelle poste a fondamento delle parallele collaborazioni ampiamente utilizzate nelle indagini concernenti la criminalità terroristica.

Le *dissociazioni* dei criminali politici naquero pressochè tutte da profonde crisi ideologiche che negativamente incisero su asseriti *principi e valori* determinanti per la spinta alle azioni criminali.

Le potenzialità di collaborazione vennero in tal caso incoraggiate dallo Stato con una legislazione sostanziale fondata prevalentemente su sconti di pena.

Crisi politico-ideologiche e speranze incoraggiate di reinserimento sociale produssero, insieme ad altri fattori, la sconfitta di tal forma di criminalità.

In materia di criminalità organizzata di tipo mafioso è assolutamente raro riscontrare negli associati o nelle persone vicine, specie per ragioni familiari, all'organizzazione, crisi di natura ideologica o morale.

L'impulso alla collaborazione nasce precipuamente dalle conseguenze della conflittualità interna alle organizzazioni criminose, che spesso pone i membri delle consorterie in situazione di impossibilità di provvedere, con gli sperimentati meccanismi criminali, alla loro difesa e li spinge ad assicurarsi altrimenti le auspiccate condizioni di sicurezza.

Allorchè lo Stato riesce a fornire la sensazione di poter assicurare queste esigenze di sicurezza si realizzano le condizioni che interessano il potenziale collaboratore, il quale, generalmente, non avan-

za altro genere di pretese, nè ne avanzerà in seguito, se le sue aspirazioni a tutelare la propria incolumità e quella dei familiari rimarranno permanentemente soddisfatte.

Ora non v'è dubbio che l'esplosione del fenomeno del *pentitismo* nei primi anni 80, e quindi l'affacciarsi sugli scenari giudiziari dei *grandi pentiti*, si verificò allorchè lo Stato era ben lungi dall'essersi mai posto il problema della protezione, tanto che all'epoca la prevalente problematica, lungi dall'aver realmente individuato i termini della questione, si incentrava nella ricerca e nella invocazione di strumenti normativi che consentissero di attenuare le conseguenze penali delle responsabilità dei pentiti, (ricerca, per altro, rimasta priva di risposte adeguate).

Il problema della sicurezza dei collaboratori e dei loro familiari venne sul tappeto solo successivamente, sulla spinta di gravissimi fatti delittuosi e dei c.d. omicidi trasversali.

L'esplosione, tuttavia, all'interno dell'universo mafioso di una conflittualità senza precedenti e le conseguenti situazioni di gravissimo pericolo in cui esponenti dell'organizzazione vennero a trovarsi, consentirono egualmente il sorgere delle prime collaborazioni, anche se questi personaggi si affidarono allo Stato *alla cieca*, confidando soprattutto non in un (assente) apparato normativo che prevedesse la loro protezione nè in una supposta volontà politica di proteggerli, bensì nel prestigio e nella personalità delle persone degli inquirenti con i quali entravano in contatto, ritenuti in grado di mettere comunque in movimento gli apparati di difesa cui essi aspiravano.

Questa è la ragione (o una delle principali ragioni) per la quale non erano (e non sono ancora) affatto rari i casi di collaboratori disposti al colloquio più aperto solo con un investigatore o con alcuni investigatori a preferenza di altri, ovviamente perchè ritenuti i primi più in grado di assicurar loro quelle garanzie di sicurezza, costituenti il loro massimo interesse.

Con la conseguenza che ove la persona adatta non fosse presente o facilmente avvicinabile e *movimentabile* tante possibilità di collaborazione non sono più emerse o sono andate disperse; non emergono o vanno disperse ancora, poichè purtroppo in concreto la situazione attuale rimane (salvo quanto subito si dirà) la medesima, anche se le situazioni di pericolo conseguenti alla permanente esplosione dei conflitti interni alla criminalità mafiosa rimangono numerosissime, sicchè il fenomeno del pentitismo viene nonostante tutto ancora alimentato.

Alimentato tuttavia in maniera non omogenea perchè troppo strettamente correlata alla presenza sul territorio teatro delle faide mafiose di investigatori ritenuti in grado di fornire, per il loro prestigio e la loro personalità, le garanzie di sicurezza richieste, mentre l'esistenza e la concreta applicazione di una normativa di protezione porrebbe il potenziale collaboratore a fronte di prospettive chiare e certe, in grado di fargli superare le remore inerenti alla personalità dei singoli investigatori con i quali stabilire il contatto.

In realtà questa normativa di *protezione* è stata a lungo sconosciuta dall'ordinamento giuridico italiano nè qui è il caso di affrontare l'esame delle ragioni che hanno determinato questa gravissima omissione.

Fino ad epoca recentissima la normativa in proposito si riassume nel comma 3° dell'art. 1 *ter* (introdotto nell'art. 2 della legge 15.XI.1988 n. 486) del D.L. 6.9.1982 n. 629, convertito in legge 12.X.1982 n. 726, istitutiva dell'Alto Commissariato per il coordinamento della lotta alla criminalità mafiosa.

Il predetto comma 3° recita che l'Alto Commissario potrà anche su segnalazione dell'Autorità giudiziaria adottare o, previa intesa con il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, far adottare dagli uffici competenti, tutte le misure che valgano ad assicurare, garantendone la riservatezza anche in atti della Pubblica Amministrazione, la incolumità delle persone esposte a grave pericolo per effetto della loro collaborazione nella lotta contro la mafia o di dichiarazioni da esse rese nel corso di indagini di polizia o di procedimenti penali, riguardanti fatti riferibili ad organizzazioni ed attività criminose di stampo mafioso. Tali misure potranno anche essere adottate per garantire l'incolumità dei prossimi congiunti.

E' appena il caso di rilevare che la richiamata disposizione non fa sorgere (nè sembra che ciò sia stabilito neanche con la più recente normativa) alcun diritto alla protezione a favore dei collaboratori di giustizia. Essa si limita ad individuare i soggetti bisognosi per tale causa di protezione, cioè gli stessi collaboratori ed i loro prossimi congiunti, e ad attribuire all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla criminalità mafiosa il compito di proteggerli in forza di sua scelta discrezionale, senza alcun accenno; se non estremamente vago, sia alla procedura da seguirsi per ottenere l'adozione delle misure sia alle concrete modalità di queste ultime.

Invero il citato comma 3° stabilisce soltanto che le misure di protezione vanno decise dall'Alto Commissario o per sua iniziativa o per segnalazione dell'Autorità giudiziaria; che le dette misure vanno direttamente adottate dall'Alto Commissario ovvero vanno fatte adottare dagli uffici competenti, previa intesa col Capo della Polizia; quanto poi al contenuto delle misure di protezione esse saranno tutte quelle in grado di assicurare l'incolumità delle persone esposte, garantendone la riservatezza anche in atti della Pubblica Amministrazione.

E non è chi non veda l'assoluta insufficienza e pericolosa genericità di siffatta normativa che, innanzitutto, fa coincidere l'organo statutario che decide la protezione con l'organo che di fatto applica le relative misure (con la parziale eccezione di quelle stabilite di intesa col Capo della Polizia). Normativa che, inoltre, relega l'Autorità giudiziaria al mero ruolo di generico richiedente, senza precisare neanche le modalità di richiesta e la sua capacità di intervento.

Nella pratica ciò ha dato luogo a molteplici inconvenienti e non perchè l'Alto Commissario si sia mai sottratto al puntuale adempimento dei compiti affidatigli (almeno per quanto è a mia conoscenza), bensì in quanto l'Autorità giudiziaria ed, in particolare, gli uffici del Pubblico Ministero, sono divenuti i facili destinatari della massa delle crescenti e reiterate richieste dei pentiti durante il corso della loro collaborazione e della conseguente protezione adottata, con criteri e modalità non predeterminati per legge e non conoscibili e prospettabili a priori e, comunque, affidati alle scelte discrezionali dell'Alto Commissario.

Sicchè più volte ci si è trovati nella spiacevole situazione di doversi far tramite di richieste di ulteriori misure di protezione e specie di assistenza, senza la chiara consapevolezza, nel silenzio legislativo, della loro legittimità, con il rischio, nel caso di mancato o insoddisfacente accoglimento, di esser ritenuti responsabili di scarso interesse alle esigenze dei collaboratori da parte di questi ultimi, la cui naturale reazione consiste sempre nella più volte verificatasi interruzione del rapporto di collaborazione; interruzione talvolta platealmente conclamata ed appresa dall'Autorità Giudiziaria addirittura attraverso organi di stampa.

A tutti i predetti inconvenienti tenta di porre rimedio il D.L. 15.1.1991 n. 8, convertito con modificazioni in legge 15.3.1991 n. 82, contenente al Capo II (artt. 9 e segg.) *Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con la Giustizia.*

La nuova normativa istituisce all'art. 14 il Servizio Centrale di Protezione, posto nell'ambito del Dipartimento di Pubblica Sicurezza: organo cui è demandata l'attuazione degli speciali programmi di protezione, deliberati nei contenuti e nella durata, previa ammissione degli interessati, da una Commissione Centrale (art. 10), costituita da un Sottosegretario di Stato, che la presiede, da due magistrati con particolare esperienza nella trattazione dei processi per fatti di criminalità organizzata e da cinque funzionari ed ufficiali esperti nel settore.

Viene operata pertanto, netta distinzione fra l'organo che decide la protezione e ne stabilisce i contenuti e la durata e l'organo esecutivo chiamato alla applicazione concreta; quello, in altre parole, con il quale il collaboratore entrerà a diretto contatto. Rimane una competenza esecutiva residua dell'Alto Commissariato, qualora la protezione sia decisa su proposta formulata da tale autorità.

Proponenti, però, oltre all'Alto Commissario potranno essere anche il Prefetto ed il Procuratore della Repubblica, chiamato comunque, nel caso di proposte formulate da altre autorità, ad esprimere obbligatorio parere, che deve contenere specifico riferimento all'importanza del contributo offerto dall'interessato per lo sviluppo delle indagini e del giudizio penale.

La proposta poi, da cinque formulata, deve contenere le notizie e gli elementi concernenti la gravità e l'attualità del pericolo cui le persone sono o possono essere esposte per effetto della loro scelta di collaborare con la giustizia.

Gli interessati, da parte loro, devono fornire alla competente Commissione un quadro completo della loro situazione giuridica ed economica (stato civile, di famiglia e patrimoniale, obblighi a loro carico derivanti dalla Legge, da pronuncie dell'Autorità o da negozi giuridici, procedimenti penali, civili ed amministrativi pendenti, titoli di studio e professionali, autorizzazioni, licenze, concessioni o altro titolo abilitativo di cui siano titolari) e designare un proprio rappresentante generale o rappresentanti speciali per atti da compiersi.

Le ragioni per le quali tale attività espositiva è richiesta sono ben chiare.

Nella carenza legislativa precedente si è dato sovente il caso che collaboratori avanzassero crescenti richieste di assistenza durante il corso del procedimento, accampando varie difficoltà, specie di natura economica, insorte proprio in dipendenza della protezione loro

accordata, la quale asseritamente incideva in modo negativo sui rapporti giuridici e sulle attività economiche preesistenti (basti pensare al caso di un collaboratore allontanato per ragioni di sicurezza dal paese di residenza, ove gestiva un esercizio commerciale, e costretto conseguentemente ad abbandonare tale attività).

Il succedersi delle richieste non era tuttavia mai esente dal sospetto che l'interessato volesse in qualche modo *contrattare* il mantenimento della sua posizione di collaboratore, subordinandola all'accoglimento delle richieste medesime.

Una esposizione chiara e completa della situazione giuridica ed economica dell'interessato rende ora la Commissione competente in grado di decidere sin dall'inizio il contenuto delle misure di assistenza da adottare, che vanno, per altro, formalmente accettate dal collaboratore con rituale sottoscrizione e con l'impegno, assunto anch'esso sin dall'inizio, di osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione del programma di protezione adottato nonchè di adempiere agli obblighi previsti dalla legge ed alle obbligazioni contratte, ovviamente a tale scopo destinando i fondi economici previsti dal programma di assistenza, sin dall'inizio definibile in maniera completa.

La stessa legge, inoltre, già indica quali siano le misure di protezione che la speciale Commissione potrà stabilire, che possono sinteticamente riassumersi nella possibilità di utilizzazione di un documento di identità di copertura, nel cambiamento delle generalità proprie e dei figli, salvi i diritti dei terzi, nel trasferimento in comuni diversi dal luogo di residenza ed in luoghi protetti, nell'adozione di appositi strumenti di notificazione etc.

La legge, cioè, fornisce un quadro abbastanza chiaro delle misure adottabili e parallelamente l'Autorità inquirente è posta in grado di prospettare sin dall'inizio agli interessati le conseguenze favorevoli di una collaborazione protetta, dovendosi meramente richiamare a quanto dalla legge previsto, e non solo a favore dei collaboratori e dei loro prossimi congiunti, ma anche, come opportunamente disposto dall'art. 9 c. 2° anche a favore dei conviventi, così riparando ad una grave lacuna della precedente normativa, che ignorava del tutto la ricorrente molteplicità di situazioni familiari irregolari, diffusissime nell'ambiente criminale.

Quanto poi ai collaboratori detenuti, è da rimarcare la disposizione di cui all'art. 13 c. 4°, secondo cui per gravi ed urgenti moti-

vi di sicurezza, il Procuratore della Repubblica può autorizzare la Polizia Giudiziaria a custodire le persone arrestate o fermate in locali diversi dal carcere per il tempo strettamente necessario alla definizione dello speciale programma di protezione. Per gli stessi motivi e per le medesime finalità l'autorizzazione può essere disposta dal Giudice quando ritiene di applicare le misure cautelari.

Trattasi di autorizzazioni che si ritiene debbano esser concesse dall'Autorità giudiziaria con estrema prudenza, in considerazione dei gravissimi inconvenienti e degli altrettanto gravi sospetti conseguenti, in passato, alla prolungata permanenza di *pentiti* negli uffici di polizia.

E' da riconoscere tuttavia che la norma risponde ad una effettiva necessità, tenuto conto che la collaborazione spesso non sfugge all'attento universo carcerario, non foss'altro per i frequenti accessi del magistrato e delle autorità di polizia, ed è, pertanto, assolutamente indispensabile coprirla talvolta con diverse forme di detenzione che consentano un colloquio più sereno del pentito con gli inquirenti, senza possibilità che vengano adottate criminali contromisure.

Per altro trattasi di misura assolutamente temporanea ed adottata per ragioni di urgenza, destinata ad aver fine al momento dell'adozione del programma di protezione, che potrà per altro derogare, secondo l'art. 13, alle vigenti disposizioni in materia penitenziaria.

Su questo ed altri specifici temi concernenti la protezione dei collaboratori di giustizia, ulteriore particolare normativa è contenuta in Regolamento, in fase di registrazione presso la Corte dei Conti, emanato dal Ministro dell'Interno di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia in attuazione dell'art. 10 c. 3° della legge 15.3.1991 n. 82.

Detto regolamento è stato emanato a seguito di parere della Commissione centrale di cui all'art. 10 c. 2° della predetta legge, la quale ha preventivamente acquisito le indicazioni di tutti gli uffici di Procura della Repubblica, contenenti gli orientamenti di massima in ordine alle problematiche in argomento.

Fra tali indicazioni, appare opportuno menzionare quelle formulate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, autorità giudiziaria impegnata per oltre un decennio nella gestione dei principali collaboratori di giustizia in procedimenti concernenti la criminalità organizzata di tipo mafioso.

Si afferma ivi che la problematica inerente alla protezione ed alla assistenza di coloro che collaborano con la giustizia assume connotazioni e rilevanza particolarmente pregnanti nel distretto della Corte di Appello di Palermo, epicentro operativo e logistico di Cosa Nostra, la cui generalizzata e pervasiva forza di intimidazione, alimentata da una impressionante e sistematica serie di omicidi ed atti di violenza, che hanno colpito nel tempo testimoni, collaboratori di giustizia e persone ad essi vicine (la c.d. strategia della terra bruciata), ha sin ora fortemente condizionato, con una dimensione di fenomeno di massa, la libertà di autodeterminazione dei cittadini, estranei alle organizzazioni criminali, nel denunciare e riferire all'autorità giudiziaria fatti a loro conoscenza ed ha altresì limitato il possibile incremento numerico dei casi di collaborazione dei c.d. pentiti.

Ne deriva che la predisposizione di un adeguato ed articolato sistema di protezione ed assistenza per coloro che collaborano con la giustizia si appalesa come uno degli snodi fondamentali per depotenziare la forza di intimidazione delle organizzazioni criminali ed incentivare il fenomeno della collaborazione, immunizzando l'esercizio della giurisdizione penale da illecite interferenze idonee a condizionare ed a gravemente stravolgere sia la fase della raccolta delle fonti di prova nel corso delle indagini preliminari sia la successiva fase di formazione dibattimentale delle prove.

Ed è per altro evidente che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice di Procedura Penale, fondato sulla oralità, il grado di effettività della tutela assicurata ai dichiaranti inciderà in modo determinante sulla efficacia della risposta giurisdizionale alla criminalità mafiosa.

Quanto ai problemi inerenti alla fase di strutturazione ed organizzazione di detta tutela, occorre prendere in considerazione alcune fondamentali coordinate territoriali e temporali.

Invero la limitata estensione territoriale del nostro paese non sembra consentire in molti casi un efficace occultamento dei dichiaranti, il quale, essendo destinato, come si vedrà, a protrarsi per lunghi periodi, deve coniugarsi con l'esigenza di garantire alle persone protette ed ai loro familiari di reinserirsi gradualmente in un ciclo normale di vita.

L'organizzazione criminale mafiosa ha dimostrato di possedere straordinarie capacità di localizzare soggetti che per sottrarsi a ven-

dette mafiose si erano allontanati dai loro luoghi di residenza, iniziando altrove una vita clandestina. Al riguardo esiste una casistica di omicidi portati ad esecuzione in varie regioni d'Italia ed in alcuni casi anche all'estero. Per tale motivo gli organi dallo Stato preposti alla tutela dei dichiaranti hanno ritenuto in alcuni casi di disporre il trasferimento in Stati esteri. Esso però ha determinato l'insorgere di vari problemi connessi a difficoltà burocratiche, al reperimento di una attività lavorativa, all'inserimento ambientale dei familiari.

Si appalesa dunque necessaria la stipulazione di convenzioni con i competenti organi degli Stati esteri di rifugio per la fluidificazione delle procedure di trasferimento e di permanenza all'estero dei dichiaranti e per la creazione di stabili strutture di collegamento, in modo da assicurare una pronta sistemazione ambientale, consona per altro, avuto riguardo ai cittadini estranei alle organizzazioni criminali, alle pregresse condizioni di vita.

Se infatti si vuole veramente incentivare la collaborazione occorre evitare, per quanto è possibile, di aggiungere all'elevato costo esistenziale dello sradicamento ambientale del luogo d'origine, anche l'ulteriore penalizzazione di una regressione delle passate condizioni generali di vita.

E per quanto concerne i dichiaranti in stato di detenzione, va segnalata l'opportunità di prevedere, attraverso il ricorso a convenzioni internazionali, la possibilità della esecuzione della pena all'estero e di introdurre procedure semplificate ed accelerate per le rogatorie internazionali, in modo da evitare perniciosi ritardi nello svolgimento delle indagini e nella celebrazione dei dibattimenti.

Quanto, poi, ai fattori temporali, va osservato che la peculiarità della struttura organizzativa di Cosa Nostra e delle sue regole interne rappresenta un elemento da assumere in adeguata considerazione nella predeterminazione dei tempi di durata delle misure di protezione e di assistenza.

Nei processi concernenti la delinquenza individuale o modeste aggregazioni criminali di limitate potenzialità operative l'esigenza di garantire la sicurezza dei dichiaranti è destinata a scemare gradualmente nel tempo, sia per il progressivo sopirsi dei sentimenti di vendetta dei soggetti incriminati a seguito delle dichiarazioni accusatorie, sia per la possibilità di disarticolare in breve tempo e definitivamente, attraverso tempestive ed efficaci forme repressive, le forme più elementari di associazioni criminali.

Diversi e più gravi problemi insorgono invece nei processi concernenti Cosa Nostra e le sue varie articolazioni, ove il rispetto della regola dell'omertà costituisce da sempre una delle imprescindibili condizioni per la sopravvivenza dell'intera struttura criminale.

In tali casi l'eliminazione dei dichiaranti e dei loro familiari rappresenta, per le organizzazioni criminali, una esigenza assoluta di sancorata dai transitori sentimenti di vendetta dei singoli e funzionalmente preordinata, in una lucida visione strategica di lungo periodo, a ripristinare *l'ordine violato*, con un valore di deterrenza simbolica diretto alla generalità degli associati ed al mondo esterno.

La soppressione dei dichiaranti non è dunque problema che concerne i singoli imputati, circoscrivibile ad un breve periodo temporale, ma un obiettivo strategico di cui l'intera organizzazione si assume il carico, investendo in tale compito le sue migliori risorse. Emblematico al riguardo è l'omicidio di Leonardo Vitale, il primo pentito di mafia, consumato nel dicembre 1984, undici anni dopo che il Vitale medesimo aveva rivelato agli organi investigativi le prime notizie sulla organizzazione mafiosa. E sempre relativamente al fattore temporale ed alla sua refluenza sui programmi di protezione, altro rilevante profilo problematico appare il caso di esaminare, con riferimento alla disciplina processuale introdotta dal nuovo Codice di procedura penale.

Il nuovo rito processuale, fondato sulla oralità e formazione delle prove in dibattimento, appare funzionale per l'accertamento di fattispecie di reato di tipo materialistico che si concretano in accadimenti materiali semplici all'interno di contesti criminali circoscritti; accadimenti che si verificano sotto la percezione di testi e che poi sono ricostruibili in dibattimento attraverso rievocazioni mnemoniche che si esauriscono all'interno di un singolo dibattimento mediante una utilizzazione episodica dei dichiaranti.

Nei processi aventi per oggetto reati di criminalità organizzata di stampo mafioso il tema di prova è invece duplice ed estremamente complesso.

Occorre, da un lato, ricostruire un fatto (per esempio la partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa, oppure l'esecuzione di un omicidio), ma prima ancora occorre ricostruire un contesto, un quadro di riferimento globale, una storia criminale, che costituiscono la imprescindibile chiave di lettura probatoria dei fatti specifici.

Così, nei processi concernenti il reato di cui all'art. 416 *bis* C.P., prima ancora di provare che l'imputato è un affiliato a Cosa Nostra, occorre dimostrare la stessa esistenza di Cosa Nostra, la sua complessa e sofisticata articolazione interna orizzontale e verticale. E tale complessità del tema di prova non riguarda, per altro, solo il reato di cui all'art. 416 *bis* C.P. ma molti fatti specifici e, prioritariamente, gli omicidi, commessi nell'ambito della attività dell'organizzazione.

Detti omicidi invero hanno sempre causali molto complesse la cui individuazione presuppone, anche per dimostrare la responsabilità dei mandanti, la ricostruzione dei dinamismi interni dell'organizzazione, dell'evoluzione dei rapporti di forza tra diverse fazioni, dei mutamenti di equilibri e, dunque, di complessi contesti e storie criminali.

La ricostruzione di tali scenari probatori, di tali complesse realtà criminali, è stata resa possibile in larga misura dai contributi conoscitivi apportati dai c.d. pentiti, le cui dichiarazioni, integrandosi reciprocamente e corroborate da elementi di riscontro estrinseci, hanno costituito nei processi celebrati col vecchio rito ed ancor più costituiranno nei processi che si celebreranno col nuovo, una imprescindibile fonte di prova dei *contesti*, cioè dei temi generali di prova nei quali poi si iscrivono quelli più strettamente attinenti al tema del singolo processo.

Tali fonti di prova (i c.d. pentiti) appaiono destinate quindi ad una utilizzazione processuale iterativa per una serie interminabile di indagini preliminari, di incidenti probatori e di dibattimenti.

Ed infatti l'attuale disciplina prevista dall'art. 238 C.P.P. per un verso vieta l'acquisizione al dibattimento delle dichiarazioni rese dai c.d. pentiti ai Giudici Istruttori nelle istruzioni formali svolte durante la vigenza del pregresso codice di rito; dall'altro subordina al consenso della difesa, attribuendo in sostanza agli imputati un insindacabile potere negativo di interdizione, l'acquisizione dei verbali di prova di altro procedimento penale.

Da tale disciplina normativa consegue che le dichiarazioni rese dai c.d. pentiti in ordine ai termini generali di prova sopra accennati nel corso del dibattimento, esauriscono la loro valenza probatoria all'interno del singolo processo, non essendo possibile capitalizzare il materiale probatorio raccolto in precedenza e riversarne il risultato in altri e diversi dibattimenti aventi ad oggetto i medesimi temi generali di prova propedeutici e preliminari alla prova sui fatti specifici.

Sarà dunque necessario ripetere nuovamente l'esame dibattimentale dei dichiaranti tante volte quanti saranno i processi aventi per oggetto reati della criminalità organizzata, del cui numero non è possibile effettuare oggi una precisa proiezione statistica.

In tali processi sarà necessario poter contare sulla continua, reiterata e stabile partecipazione processuale dei collaboratori di giustizia, i quali saranno sottoposti all'usura psichica di un prolungato e pressochè ininterrotto esame incrociato.

Delle suesposte esigenze occorrerà tener conto nella formulazione dei programmi di protezione ed assistenza. A tutti i dichiaranti dovrà esser garantito, sia pur in forme progressivamente attenuate, che le misure di protezione si proiettino in futuro oltre il termine di definizione dei procedimenti e sino a quando sussisteranno i motivi di pericolo.

I cittadini devono avere la consapevole certezza che lo Stato si farà carico di garantire la loro sicurezza personale anche dopo che essi avranno esaurito il loro ruolo processuale.

In caso contrario la perdurante o ricorrente conflittualità interna delle organizzazioni criminali non basterà più ad alimentare, da sola, la volontà di collaborazione dei potenziali pentiti, nè prestigiosi ed accorti inquirenti costituiranno più garanzia di protezione per alcuno e la troppo pessimistica previsione da altri autorevolmente formulata, e ricordata all'inizio della presente conversazione, finirà per divenire, purtroppo, realtà.